



Anagrafe d'Aa/Vl/eg  
Brescia, 4 settembre 2013

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia**  
**NOTA OPERATIVA**  
**n. 12/2013**

**COMPUTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AL REGISTRO DELLE  
IMPRESE E AL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE**

*Le istanze dirette al registro delle imprese (r.i.) e al repertorio economico amministrativo (r.e.a.) sono soggette a termini di presentazione prescritti dalla legge.*

*Il computo dei termini da applicare alle istanze dirette al r.i. e al r.e.a. viene effettuato con le seguenti modalità:*

- 1. non si calcola il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine;*
- 2. se il termine cade di sabato o in giorni festivi, l'istanza è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;*
- 3. la scadenza del termine indicato dalla legge in "giorni" rispetta il calendario; la scadenza del termine prescritta dalla norma in "mesi" si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese. Quindi:*
  - se la norma prevede il termine di 30 giorni, il conteggio verrà puntualmente effettuato in 30 giorni:*
    - termine iniziale: 25 febbraio (anno NON bisestile)*
    - scadenza termine: 27 marzo;*
  - se la norma prevede il termine di un mese, il conteggio verrà effettuato come da calendario comune:*
    - termine iniziale: 25 febbraio*
    - scadenza termine: 25 marzo;*

*oppure*

  - termine iniziale: 31 maggio*
  - scadenza termine: 30 giugno;*- se la norma prevede il termine di tre mesi, il conteggio verrà effettuato come da calendario comune:*
  - termine iniziale: 29 novembre*
  - scadenza termine: 28 febbraio in anno NON bisestile; 29 febbraio in anno bisestile.*

*Il responsabile del Servizio Sportelli e Ispezioni  
f.to Liviana Ventura*

## NOZIONI GIURIDICHE

### A. Riferimenti normativi

- *articolo 3, decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;*
- *articolo 2963 codice civile;*
- *articolo 155 codice di procedura civile.*